



Tribunale di Brindisi

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta Palazzo - Presidente

Dott. F. Giliberti - Giudice

Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore

provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da

_____ con dott. Cosimo Pinto e dott.ssa A. Calzolari

Parte ricorrente

Rilevato che:

1. da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore, seppur titolare passivo di debiti di natura imprenditoriale, discendenti da un'attività ormai inattuale. Trattasi di procedura di liquidazione che prevede l'intervento del terzo non essendo l'istante percettore di alcun reddito. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta, si rileva che l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile alla drastica contrazione, nel tempo, del reddito derivante dall'attività svolta; contrazione che, peraltro, in difetto di circostanze idonee a fondare un giudizio di addebito all'istante, appare verosimilmente, riconducibile alle ordinarie oscillazioni cui sono soggette, normalmente, le attività d'impresa. L'istante, in particolare, risultava titolare di un'attività di commercio al dettaglio di software, hardware e articoli da regalo, iscritta presso il Registro Imprese di Brindisi a far data dal 15 febbraio 2003 e cessata nel 2008.

Nondimeno, la stessa, in considerazione della mancata interazione delle soglie di fallibilità, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale né alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

2. da un punto di vista oggettivo, la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Peraltro, la natura, anche pubblicistica del credito, non costituisce circostanza ostativa all'accesso alla procedura, né tale posta patrimoniale passiva può essere sottratta alla falcidia, ingenerata dalla ricomprensione nel programma liquidatorio;

rilevato che, a fronte della complessiva debitoria pari ad euro 75.903,84, l'istante propone il versamento di euro 11.802,38 corrisposta, direttamente, dal garante, in un'unica soluzione, alla data di omologa;

rilevato che non consta l'esistenza di beni immobili intestati all'istante;

ritenuto, pertanto, che il Collegio debba emettere sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.



La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) **DICHIARA** aperta la liquidazione controllata di [REDACTED] per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) **NOMINA** giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
- 3) **NOMINA** liquidatore *av. V. De Rocco*, già nominato O.C.C.;
- 4) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) **ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
- 7) **MANDA** al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) **DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) **DISPONE** la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brindisi in data 13.02.2025

Il Relatore
Dott. Antonio Ivan NATALI

Il Presidente
Dott.ssa Fausta PALAZZO

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

TRIBUNALE DI BRINDISI
Depositato in Cancelleria

Brindisi,

3/03/2025



CANCELLIERE ESPERTO
[Signature]